



Accordo con il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020

A.C. 2824

Dossier n° 421 - Schede di lettura
6 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2824
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	10 gennaio 2021
assegnazione:	12 gennaio 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 si ricollega ad una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della [legge 31 ottobre 2003, n. 327](#), scaduto il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare - profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.

L'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, costituito da un breve preambolo e **12 articoli**, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Dopo aver richiamato nel **preambolo** la comune adesione alla **Carta delle Nazioni Unite**, l'**articolo 1** relativo ai **principi ed agli scopi** dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti - nonché per l'Italia degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea -, ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'**articolo 2** definisce i **settori e le modalità di attuazione** dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione che verranno organizzati e realizzati dai rispettivi Ministeri della Difesa. In questo ambito si terranno con cadenza annuale, alternativamente in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di

elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.

Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività militari;
- formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;
- sanità militare;
- storia militare;
- sport militare.

Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; **supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.**

L'**articolo 3** disciplina gli **aspetti finanziari** derivanti della cooperazione, stabilendo per ciascuna Parte quali saranno le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Specifici programmi verranno formulati per le attività che coinvolgano gruppi superiori a dieci persone, ovvero per l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare.

L'**articolo 4** prevede la **clausola di giurisdizione** e stabilisce di norma la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Tuttavia, le autorità competenti della Parte inviante esercitano giurisdizione in via prioritaria in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia. Vengono poi specificate le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante: di tali garanzie farà parte l'impossibilità di essere condannati a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante, come anche il diritto a scontare la pena nel territorio dello Stato inviante, su richiesta del soggetto interessato o dell'una o dell'altra Parte dell'Accordo

L'**articolo 5** disciplina il **risarcimento dei danni** causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione. Nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 3) stabilisce che sarà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà

L'**articolo 6** riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale **in materia disciplinare**, fatte salve le previsioni del precedente articolo 4 in materia giudiziaria

L'**articolo 7** disciplina la **cooperazione nel settore dei prodotti della difesa**, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento dei

suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

Il paragrafo 2) stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e

scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.

L'**articolo 8** impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della **proprietà intellettuale**, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti - nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.

L'**articolo 9** riguarda la **sicurezza delle informazioni classificate** e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'**articolo 10** in materia di **risoluzione delle controversie** riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici, e, in difetto di intesa, per mezzo di contatti tra i livelli più elevati delle rispettive Autorità.

L'**articolo 11** prevede la possibilità di stipulare **Protocolli aggiuntivi** in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa. Inoltre, l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.

L'**articolo 12** infine regola l'**entrata in vigore** dell'Accordo, prevedendone la **durata triennale**, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti. La denuncia dell'Accordo comporta la necessità di informare la controparte mediante notifica scritta, con effetto 12 mesi dopo la ricezione di detta notifica. Sono comunque salvaguardati diritti e obblighi derivanti dall'attuazione dell'Accordo e riferentisi al periodo precedente tale eventuale denuncia.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2824 è composto di **5 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'**articolo 3, comma 1** riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2, par. 1, lett. d) dell'Accordo, valutato in euro **7.588 annui ad anni alterni** a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si segnala al proposito l'opportunità di un aggiornamento del periodo di copertura finanziaria

con decorrenza dal 2021.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria** per la quale dalle restanti disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 1**). Il **comma 2** stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'**articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato da una **relazione tecnica**, che quantifica i maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'articolo 2, par. 1, lett. d) dell'Accordo, ove si prevede lo svolgimento di visite ufficiali e incontri operativi, nella misura di 868 euro per spese di missione e 6.720 euro per spese di viaggio – oneri da considerare ad anni alterni per i soli incontri da tenersi a Gibuti, mentre gli incontri previsti in Italia non comporteranno oneri aggiuntivi, in quanto ci si servirà delle strutture, delle apparecchiature e del personale ordinariamente finanziati dal Ministero della difesa. La rimanente parte della relazione tecnica è dedicata a mostrare analiticamente l'assenza di ulteriori oneri prevedibili, poiché per una parte dell'attuazione dell'Accordo essi saranno in capo alle autorità della controparte, mentre per la restante parte saranno solo eventuali e da finanziare con appositi provvedimenti. Infine, le previsioni di cui all'articolo 7 in materia di approvvigionamenti e materiali per la difesa non comportano alcun onere immediato, in quanto si tratta di una mera cornice giuridica per le future eventuali attività di appalto nel settore.

Il disegno di legge A.C. 2824 è altresì accompagnato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)**, dalla quale si evince anzitutto che la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in questione, ai sensi dell'art. 80 Cost., deriva dal fatto che l'Accordo medesimo costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano. Peraltro, rispetto a tale impegno, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale: va però sottolineato che, attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione prioritaria sul proprio personale per alcuni tipi di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante (articolo 4 dell'Accordo), l'introduzione dell'Accordo nell'ordinamento nazionale integra l'ordinamento penale vigente. Il recepimento dell'Accordo con Gibuti non presenta alcun problema di costituzionalità, rispettando pienamente le sfere di competenza dei poteri centrali e locali del nostro Paese, né incide sulla disciplina dell'Unione europea. Infine, l'Accordo tra Italia e Gibuti non pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.